

CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA**  
***DIREZIONE FINANZA BILANCIO E***  
***TRIBUTI***  
***SETTORE GESTIONE TRIBUTI E CANONI***

**REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

(Deliberazione C.C. n. 34 del 20 maggio 2014)

---

---

**Art. 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 e disciplina la gestione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) istituito con il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013.

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell' immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 3**  
**Pluralità di possessori e/o detentori**

1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato e dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

**Art. 4**  
**Variazione consistenza unità immobiliari**

1. Qualora sia compiuta una attività edilizia, non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che modifichi la consistenza delle unità immobiliari e da cui derivi un nuovo classamento e quindi una nuova rendita catastale, le modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della variazione catastale. Nel caso l'accatastamento comporti la cessazione di una unità immobiliare e costituzione di una nuova, la nuova rendita ha decorrenza dalla costituzione della nuova unità immobiliare.

**Art. 5**  
**Anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. La situazione di cui al comma precedente deve risultare da apposita autocertificazione.

#### **Art. 6**

##### **Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**

1. Si considera adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

#### **Art. 7**

##### **Abitazioni locatate e altre fattispecie**

1. Per gli immobili a destinazione abitativa concessi in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98 o ad equo canone o con contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio potrà essere riservata un'aliquota agevolata rispetto alle aliquote applicate agli altri immobili locati.
2. La sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere autocertificata dal contribuente.

#### **Art. 8**

##### **Interessi**

1. La misura annua degli interessi, per accertamenti e rimborsi, è determinata in 3 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sui rimborsi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 9**

##### **Arrotondamento**

1. Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 10**

##### **Versamenti e accertamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e/o saldo.
2. L'amministrazione comunale non effettua rimborsi, per imposta ed interessi, per importi uguali o inferiori a 12 euro.
3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi non sia superiore a 16 euro, con

riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **Art. 11**

#### **Compensazioni**

1. Sono possibili, su richiesta del contribuente, compensazioni tra qualsiasi credito e debito nei confronti dell' amministrazione comunale.
2. Le compensazioni devono essere autorizzate, salvo diversa prescrizione di legge, dall'amministrazione comunale con apposito provvedimento a valere su crediti certi, liquidi ed esigibili.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare, su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione, l' importo e la tipologia del credito utilizzato per ciascuna scadenza d'imposta oltre al provvedimento autorizzativo alla compensazione.
4. Si applicano alla suddetta comunicazione, in quanto obbligo informativo da parte del contribuente, le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione TASI.
5. Nell' attesa dell'autorizzazione di cui al punto 2, viene sospeso il pagamento e non si applicano interessi né sanzioni.

### **Art. 12**

#### **Rateazione del pagamento delle imposte accertate**

1. A richiesta, per situazioni particolari, autocertificate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento TASI, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro, fino a un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, decorrenti dalla data stabilita nell'invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore a 25 euro. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione di massimo 12 rate mensili.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore a euro 35.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. Il mancato pagamento di tre rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l' avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.
4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione con maturazione giorno per giorno.

### **Art. 13**

#### **Termini per la presentazione di autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive**

1. Il termine per la presentazione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive previste per legge o da altri atti dell'amministrazione comunale è, per ciascun anno d'imposta, lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione TASI.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per l'omessa o tardiva dichiarazione TASI.

#### **Art. 14**

##### **Immobili inagibili o inabitabili e immobili storici**

1. Per i fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU cioè è ridotta del 50%. Per la definizione dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento IMU vigente.
2. Per i fabbricati di interesse storico e artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42 del 2004 la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU cioè è ridotta del 50%.

#### **Art. 15**

##### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale deve determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi indicativi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai suddetti valori indicativi non limita in alcun modo la potestà accertativa dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 16**

##### **Aree fabbricabili pertinenziali**

1. Le aree costituenti pertinenza di fabbricato non sono tassabili autonomamente.
2. Le aree costituenti pertinenza di fabbricato perdono tale carattere e sono perciò tassabili come aree fabbricabili dalla data in cui è depositata al protocollo comunale la richiesta/dichiarazione per l'utilizzo edificatorio delle stesse.
3. Per accertare il carattere pertinenziale delle aree poste a servizio di fabbricati già esistenti si fa riferimento alle risultanze catastali, salva la possibilità di prova contraria.
4. La pertinenzialità dell'area deve essere comunicata all'amministrazione con apposita dichiarazione e non può essere riconosciuta per annualità precedenti a quelle della dichiarazione.

#### **Art. 17**

##### **Dichiarazione e autocertificazione TASI – ulteriori modalità di presentazione**

1. Oltre alle ordinarie modalità di consegna previste dalla normativa vigente della dichiarazione e delle autocertificazioni TASI sono utilizzabili anche quelle previste

dall'art. 17 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'uso del fax, della Posta Elettronica Certificata e di apposita procedura informatica.

### **Art. 18 Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI.

### **Art. 19 Scadenze di pagamento e attività di controllo**

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta.
2. Per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento, la Giunta Comunale può posticipare le scadenze e modificare il numero delle rate di pagamento del tributo.

### **Art. 20 Individuazione dei servizi indivisibili e dei costi alla cui copertura la TASI è diretta**

1. Con la delibera annuale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Art. 21 Quota a carico del detentore**

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il detentore versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **Art.22 Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.